



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente -

ANNA MARIA GAVONI

GIOVANBATTISTA TONA

CARMINE RUSSO - Relatore -

TERESA GRIECO

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 755/2025

UP - 05/12/2025

R.G.N. 25113/2025

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'assise d'appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

Udito il Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore della parte civile [REDACTED] avv. [REDACTED], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore dell'imputato, avv. [REDACTED] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di assise di appello di Venezia ha confermato la condanna alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni 1, inflitta, con sentenza del 4 giugno 2024, dalla Corte di assise di Treviso, nei confronti di [REDACTED] per i reati di incendio volontario aggravato della propria abitazione, una villetta singola sita nel Comune di [REDACTED] (artt. 423 e 425 cod. pen.; capo n. 1), omicidio volontario aggravato della moglie, [REDACTED] e dell'amica della moglie, [REDACTED] che egli aveva chiuso all'interno dell'abitazione (artt. 575 e 577 cod. pen.; capi nn. 2 e 3), della violazione dei sigilli apposti alla villa durante le indagini (art. 349 cod. pen., capo n. 4), e di frode nei confronti della compagnia con cui era assicurato l'immobile contro gli incendi (art. 642 cod. pen.; capo n. 5).

I fatti sono stati commessi il 10 giugno 2020 (capi nn. 1, 2, e 3), in data non precisata ma comunque prima del 26 giugno 2020 (capo n. 4), il 26 giugno 2020 (capo n. 5).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per la mancata risposta alle doglianze difensive proposte in appello sulla responsabilità dell'imputato, in particolare, con riferimento alla scaturigine dell'incendio al primo piano dell'abitazione, al mancato rinvenimento di un accelerante solido, quale ladiavolina, più volte citato nelle sentenze di merito, alla mancanza di segni ed odori di benzina sull'imputato all'arrivo dei vigili del fuoco, all'erroneità della procedura di analisi sui campioni prelevati nell'abitazione.



Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di giudizio di responsabilità dell'imputato, in particolare con riferimento al metodo di acquisizione dei campioni prelevati all'interno dell'abitazione, al mancato rinvenimento della diavolina, alla mancata considerazione dell'alterazione dello stato dei luoghi relativi alla porta di uscita della lavanderia, al travisamento del dato probatorio dei *fire pattern* sulla porta di ingresso della camera laterale del piano piano, al travisamento delle dichiarazioni rese in giudizio dallo psichiatra che ha riferito sul disturbo dell'accumulo di cui era affetto il ricorrente, al travisamento della risposta data dall'imputato alla domanda se avesse lasciato aperta la porta della lavanderia quando è uscito dall'abitazione, al travisamento del contenuto della telefonata tra la vittima, [REDACTED] e l'operatrice del 113, in particolare, sulla presenza in casa dell'imputato nel momento in cui la prima chiedeva l'intervento dei soccorsi.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai due reati di omicidio volontario, perché il dolo di morte sarebbe in contrasto con la parte della motivazione in cui si evidenzia che l'incendio ha avuto un innaturale sviluppo asimmetrico ed è stato appiccato da qualcuno che ha appositamente evitato le stanze delle due donne, e perché è stato individuato come movente quello di frode assicurativa, ma, in realtà, la morte della moglie non era coperta dall'assicurazione da responsabilità civile del fabbricato; anche l'uccisione della signora [REDACTED] non era conveniente per l'imputato che era garante di un prestito che aveva ottenuto la stessa e non aveva ancora restituito.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la condanna per violazione dei sigilli, in quanto l'accesso nei locali sottoposti a sequestro è avvenuto perché all'imputato è stato chiesto dai vigili del fuoco di accompagnarli per portare via i cani che erano rimasti nel giardino della villa; l'accesso è stato, quindi, legittimo, quantomeno sul piano soggettivo.

3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale.

Il difensore della parte civile [REDACTED] avv. [REDACTED], ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con requisitoria orale il Procuratore generale, Valentina Manuali, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il difensore della parte civile [REDACTED] avv. [REDACTED], per il tramite del sostituto processuale avv. [REDACTED] ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [REDACTED], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è stato presente in udienza per le parti civili [REDACTED] e [REDACTED]

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nel quarto motivo, infondato per il resto.

1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto ripetono sotto diversi profili gli stessi argomenti, sono infondati.

I due motivi censurano il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo n. 1, ed, in via consequenziale, coinvolgono anche i reati la cui responsabilità deriva da quella per l'incendio, ovvero i due omicidi dei capi nn. 2 e 3 e la frode assicurativa del capo n. 5.

La responsabilità dell'imputato per l'incendio volontario della propria abitazione, pacifica la natura dolosa dello stesso, è stata ricavata nelle sentenze di merito da una prova indiziaria composita, costituita essenzialmente dalla circostanza che erano stati rinvenuti inneschi anche all'interno dell'abitazione, luogo in cui non era ipotizzabile potesse essere



entrato un estraneo, dalla ulteriore circostanza che erano stati rinvenuti dieci inneschi nel giardino dell'abitazione, ovvero in una zona di cui l'imputato aveva la libera disponibilità ed in cui un estraneo sarebbe stato notato, e dall' *alibi* fallito dell'imputato che aveva dichiarato di essersi trovato all'interno della casa quando è scoppiato l'incendio e di essere riuscito ad uscire passando per la porta del locale lavanderia, che, invece, è risultata non apribile dall'interno per l'ammasso di mobili ed assi, che vi erano accatastati all'esterno, e che bloccavano l'apertura della stessa.

A fare da collante a questo corredo indiziario i giudici del merito hanno individuato, come movente dell'incendio, la volontà dell'imputato di incassare il premio dell'assicurazione per i danni sull'immobile e sul contenuto dello stesso, evidenziando anche gli attriti che l'imputato aveva con la moglie e con l'amica della moglie, ospitata in casa loro, che aveva dichiarato più volte di voler uccidere, e che, per certo, la notte dei fatti non ha cercato in alcun modo di salvare dalle fiamme.

1.1. In questo contesto il primo motivo del ricorso censura anzitutto la contraddittorietà della sentenza di primo grado, non risolta dalla sentenza di appello, che aveva condannato l'imputato ritenendo che l'incendio al primo piano dell'abitazione non potesse che essere stato originato da fonte interna, ma poi, in realtà, aveva anche ritenuto che facessero eccezione un piccolo innesco in cucina e sul ballatoio del soggiorno, che potevano essere nati all'esterno; la tesi della mancanza di inneschi interni sarebbe supportata dal fatto che la stessa vittima [REDACTED] quando aveva chiamato il 113, aveva affermato che il fuoco era all'esterno e che all'interno vi era solo fumo.

L'argomento è infondato.

Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità, in presenza di una c.d. "doppia conforme", quale deve essere ritenuta l'affermazione di responsabilità dell'imputato nel caso in esame, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello formano un unico discorso giustificativo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"; più di recente, nello stesso senso, v. Sez. 6, n. 30893 del 25/06/2025, Mosca, n.m.; Sez. 3, n. 30402 del 08/07/2025, Cuccio, n.m.).

Ciò posto, il passaggio motivazionale di pag. 51 della sentenza di primo grado su cui è fondato il motivo di ricorso non evidenzia alcuna contraddittorietà del percorso logico che ha giustificato l'affermazione di responsabilità; infatti, in quel passaggio, la motivazione della sentenza, in modo estremamente analitico, dà evidenza anche ad un elemento di prova favorevole all'imputato (quale l'innesco proveniente dall'esterno dalla finestra della cucina e dal ballatoio), che poi valuta insieme agli elementi di prova che depongono, invece, nel senso della origine interna dell'incendio al primo piano, ed, all'esito del potere di valutazione complessiva della prova, in cui ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. per tutte, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678), giunge alla conclusione che, nonostante l'esistenza di questo innesco di fonte esterna, l'incendio al primo piano debba essere stato originato, oltre ogni ragionevole dubbio, anche da fonte interna.



Questa conclusione è supportata nella motivazione delle sentenze di merito da un percorso argomentativo molto articolato, che non è adeguatamente attaccato dal ricorso. A pag. 48 della sentenza di primo grado la Corte di assise ha evidenziato, infatti, che le tracce lasciate dal fuoco nella stessa cucina, da cui pure l'incendio è penetrato anche dall'esterno tramite l'azione radiante proveniente dagli alberi e dal furgone collocati all'esterno, e nel soggiorno che dà sul ballatoio esterno, pure interessato dal fuoco proveniente dalle fronde di uno degli alberi del giardino, depongono univocamente nel senso dell'origine interna dell'incendio, sia per una prova di tipo storico (l'anta di destra della finestra della cucina è caduta per effetto della combustione, ma non ha innescato incendi perché nel punto in cui è caduta le fiamme non si sono sviluppate; il cassonetto metallico sovrastante il piano cottura ha la vernice in condizioni migliori nel lato rivolto verso la finestra che nel lato rivolto verso l'interno della casa; il ritrovamento di benzina nei reperti prelevati nel corridoio e nella camera n. 2; la circostanza che dalle finestre del piano superiore uscissero lingue di fuoco di un colore che è caratteristico dell' utilizzo di sostanze acceleranti) che per una prova di tipo logico (lo spazio temporale che sarebbe stato necessario per consentire la propagazione dell'incendio nel soggiorno, qualora la fonte fosse stata soltanto quella esterna, è incompatibile con quello con cui esso si è sviluppato in concreto, in quanto lo stesso era già visibile all'orario dell'intervento dei vigili del fuoco, che è avvenuto alle ore 1.19).

In definitiva, la tesi del possibile innesco esterno dell'incendio al primo piano, documentato per la finestra della cucina e per il ballatoio del soggiorno, è stato valutato dai giudici del merito ed escluso in base ad un percorso argomentativo approfondito che non presenta elementi di manifesta illogicità, e che non è inficiato dall'ulteriore argomento proposto in ricorso, secondo cui la signora [REDACTED] avrebbe riferito all'operatrice del 113 che il fuoco era all'esterno e che dentro vi era solo fumo, perché si tratta di un elemento troppo debole, in quanto fondato su una mera percezione soggettiva di una persona che non è mai salita al primo piano, non sapeva, in realtà, cosa stesse succedendo sopra in quella prima parte dello sviluppo dell'incendio, e che ha una limitata capacità dimostrativa (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 – 01), non in grado di contrastare gli argomenti, anche fondati su prova scientifica, spesi nelle sentenze di merito per giungere ad una conclusione difforme sull'origine dell'incendio al primo piano.

Nel secondo motivo il ricorso ritorna su tale punto ed aggiunge un ulteriore argomento a sostegno, affermando che la sentenza di appello avrebbe travisato l'esistenza di un dato probatorio, perché ha sostenuto che la provenienza dell'incendio dall'interno si desumeva anche dai *fire pattern* della porta di ingresso della camera laterale del primo piano che dimostrava che l'incendio aveva aggredito la stanza partendo dal corridoio, particolare che sarebbe stato travisato perché non potevano essere stati trovati *fire pattern* sui telai interni delle porte che erano totalmente carbonizzati.

L'argomento è inammissibile per difetto di specificità, perché si sofferma su una sola frase della sentenza impugnata e non prende posizione sul complessivo percorso motivazionale della due sentenze di merito, che, come detto, costituiscono un unico apparato argomentativo. Infatti, in ordine alle tracce lasciate dal fuoco (i *fire pattern*) su ciò che restava del primo piano dell'abitazione, la sentenza di primo grado si è dilungata in modo molto analitico nelle pagine da 47 a 51, mettendo in evidenza diverse tracce lasciate dall'incendio che depongono per una origine interna all'abitazione, quale il serramento della finestra della camera n. 3, il telaio della porta d'ingresso e lo stato del locale della camera n. 2 (la stessa camera cui si riferisce la frase della sentenza di appello censurata nel ricorso, che è ripresa in modo pedissequo dalla sentenza di primo grado), lo stato del mobile dietro il



letto della camera n. 2, il cassonetto metallico del piano cottura della cucina, la finestra del soggiorno, la finestra del bagno, il falso telaio sul muro del portoncino interno in legno di ingresso dalla scala esterna.

A fronte di questi dati probatori evidenziati nelle sentenze di merito, il ricorso si limita a sostenere in modo molto sintetico ed assertivo che non potevano esservi *fire patterns* sui telai delle porte, visto che gli stessi erano completamente carbonizzati, incorrendo, in questo modo, nel vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della sentenze di merito nella loro interezza e non confuta, una per una, tutte le tracce lasciate dall'incendio al primo piano indicate nelle motivazioni della sentenza di merito, che, come visto, non consistono soltanto nei telai delle porte, ma anche in serramenti, cassonetti metallici, falsi telai sul muro, e mobili. Per l'estrema sinteticità ed assertività con cui è proposto l'argomento, esso deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile per aspecificità.

1.2. Il ricorso deduce anche che entrambe le sentenze di merito hanno fondato la condanna sull'utilizzo di un accelerante solido, quale la diavolina, che, però, che non è mai stato ritrovato, e che nel processo deve ritenersi, pertanto, elemento probatorio inesistente; l'utilizzo della diavolina era una mera ipotesi di lavoro dei periti, ma la sua esistenza non è stata mai riscontrata negli atti del giudizio.

L'argomento è manifestamente infondato.

L'avvenuto utilizzo di sostanze acceleranti nell'incendio oggetto del giudizio è emerso fin dall'immediatezza, è da ritenere circostanza pacifica agli atti del giudizio, ed è, in ogni caso, motivato nelle sentenze dei giudici del merito con un apparato argomentativo fondato sia su prove storiche (il rinvenimento di tracce di benzina nei campioni nn. 12, 13, e 14 prelevati all'interno al piano terra dalla scatola contenente stoffe posta alla base della scala interna; il ritrovamento di benzina nei reperti prelevati al primo piano nel corridoio e nella camera n. 2) che su prove logiche (il colore delle fiamme dell'incendio, che è caratteristico dell'utilizzo di sostanze acceleranti; la insufficienza dell'acqua, e la necessità per i vigili del fuoco intervenuti di utilizzare la schiuma per spegnere le fiamme, circostanza anch'essa caratteristica degli incendi in cui sono stati usati acceleranti, perché i getti d'acqua galleggiano sul liquido infiammabile senza riuscire ad eliminarlo; la presenza nel giardino di metalli fusi, la cui fusione non si potrebbe spiegare, per le temperature cui avviene, senza assumere come presupposto necessario che l'incendio sia stato alimentato anche da sostanze acceleranti; la rottura dei vetri, fenomeno che è anch'esso indice del raggiungimento di temperature molto elevate; la distruzione totale degli pneumatici del furgone parcheggiato dinanzi all'ingresso dell'abitazione, che rende, a sua volta, necessario assumere che l'incendio si sia sviluppato anche a livello del suolo, il che è possibile solo se sono state utilizzate sostanze acceleranti).

Le sostanze acceleranti di tipo liquido (ovvero, essenzialmente la benzina) sono state rinvenute all'interno dell'abitazione; all'esterno, invece, non sono stati effettuati campionamenti, perché, come spiega la sentenza di primo grado a pag. 25, non vi erano materiali in grado di trattenere residui, e perché, in ogni caso, si trattava di materiali collocati all'aria aperta, e quindi esposti all'evaporazione.

I giudici del merito sono giunti, però, alla conclusione, che anche negli inneschi all'esterno dovevano necessariamente essere stati utilizzati acceleranti, conclusione non manifestamente illogica - e, peraltro neanche adeguatamente attaccata in ricorso - perché fondata sui dati probatori, già sopra evidenziati, delle temperature di fusione dei metalli



ammassati nel giardino, del colore delle fiamme, della inefficacia dell'acqua nell'azione di spegnimento dell'incendio, della completa fusione degli pneumatici del furgone.

I giudici del merito, poi, appoggiandosi ad una conclusione cui erano giunti i periti, hanno ritenuto improbabile l'utilizzo di acceleranti liquidi anche all'esterno, sia perché poco efficace, in quanto gli acceleranti liquidi possono essere assorbiti dal terreno e dalla vegetazione in un modo che dipende da numerose variabili e che può sfuggire all'autore del reato, sia perché gli acceleranti liquidi tendono a bruciare in fretta e far esaurire rapidamente la capacità distruttiva dell'incendio, ed hanno concluso, pertanto, per il probabile utilizzo, per gli inneschi esterni, di acceleranti di tipo solido in comune commercio, quale, ad esempio, la diavolina.

Il ricorso deduce, come già evidenziato, che la diavolina non è mai stata trovata, e che, quindi, essa è, in definitiva, un elemento probatorio inesistente e travisato per invenzione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 34134 del 03/07/2025, Facchineri, n.m.), ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto, come osservato già nella sentenza di primo grado, a pag. 61, "il prodotto, una volta consumato, lascia pochi residui, non riconoscibili in un contesto all'aria aperta". La sentenza aggiunge anche il riferimento alla pagina della relazione peritale da cui ha tratto questo convincimento, per precisare che tale conclusione non è, pertanto, meramente frutto di nozione di comune sapere, ma trova un aggancio nel materiale probatorio a disposizione del giudice.

Né vale sostenere, come fa il ricorso nel secondo motivo in cui riprende l'argomento, che questa parte della motivazione della sentenza è illogica perché, se davvero la diavolina fosse stata collocata in anticipo nel giardino all'esterno come sostengono le sentenze di merito, ciò avrebbe reso difficile l'accensione per l'esposizione all'umidità, atteso che sino al giorno prima vi erano state abbondanti precipitazioni, in quanto la sentenza di primo grado a pag. 17 aveva già preso posizione su questa deduzione e precisato che il giorno dell'incendio non aveva piovuto; le precipitazioni erano avvenute nei tre giorni precedenti, ma per preparare gli inneschi con l'accelerante solido all'imputato non serviva agire con giorni di anticipo; è, anzi, contrario alle regole della logica pensare che gli inneschi possano essere stati posizionati nel giardino dall'autore del reato prima della serata stessa dell'incendio; né si può ritenere dato pacifico che il terreno del giardino fosse ancora pieno dell'umidità dei giorni precedenti (peraltro, con il calore che caratterizza il mese di giugno, il terreno si asciuga rapidamente), perché in giudizio manca qualsiasi accertamento sul punto che sia stato sottoposto alla valutazione dei giudici del merito.

Né rende illogico il percorso argomentativo della sentenza la deduzione, spesa nel secondo motivo di ricorso, in cui si ricorda che il giardino della villetta era una discarica a cielo aperto in cui era accatastato di tutto e che, se davvero la diavolina fosse stata sparsa nel giardino in anticipo per preparare gli inneschi cui appiccare il fuoco, sarebbe stato difficile per l'autore del reato ritrovare nell'oscurità i punti in cui essa era stata collocata, perché la scena del delitto è il giardino dell'abitazione dell'imputato, che era anche la persona che aveva ammassato in esso tutte le carcasse ed il materiale che lo ingombrava, creando anche dei percorsi attraverso cui poteva muoversi. Se poteva essere complicato per un estraneo rinvenire i punti in cui era stata distribuito l'accelerante solido, di certo non lo era per il proprietario dell'abitazione, che disponeva di tutti i punti fissi di riferimento per ritrovare agevolmente ciò che si era eventualmente premurato di predisporre in anticipo.

Va anche aggiunto che l'utilizzo nella dinamica dell'incendio della diavolina, o meglio di un accelerante solido, è del tutto irrilevante nel giudizio di responsabilità che ha condotto alla condanna dell'imputato, che passa attraverso un corredo di prove che prescinde, in realtà,



dall'utilizzo di sostanze acceleranti di tipo solido per innescare l'incendio in giardino (ovvero, come si ricapitolava all'inizio, il rinvenimento di sostanze acceleranti all'interno dell'abitazione; il rinvenimento di plurimi inneschi in un luogo su cui soltanto l'imputato aveva la incontrollata disponibilità, quale il giardino, per di più tre di essi rinvenuti nel recinto del rottweiler e del pastore tedesco di proprietà dell'imputato, luogo non facilmente accessibile ad un estraneo; il fallimento della sua prova d'*alibi* dell'uscita dall'abitazione, ad incendio già iniziato, attraverso la porta della lavanderia). In questo contesto, infatti, che, pacifico l'utilizzo di sostanze acceleranti, all'esterno sia stato utilizzato un accelerante solido oppure un accelerante liquido, alla fin fine è del tutto irrilevante. La contestazione sull'utilizzo della diavolina, pertanto, non incide sul giudizio di responsabilità, che si regge anche sull'eventuale utilizzo, negli inneschi esterni, di una sostanza accelerante di tipo liquido.

Né la rilevanza di questo argomento di prova ai fini del giudizio di responsabilità può tornare, in modo indiretto, attraverso la considerazione - che, in effetti, è contenuta nelle sentenze di merito - che l'utilizzo all'esterno di un accelerante di tipo solido, predisposto in anticipo, ha semplificato, e reso più rapida, l'accensione in successione dei punti di innesco ad opera di una persona sola, perché il giudizio di responsabilità non è messo in crisi dall'ipotesi che l'imputato possa aver dato fuoco ai vari punti di innesco sparsi nel giardino anche mediante accelerante di tipo liquido, in tempi relativamente più lunghi, in un luogo che è vasto ma che conosceva benissimo, ed in cui sapeva muoversi meglio di chiunque altro, in quanto autore in prima persona dello stato di confusione in cui era mantenuto, atteso che il momento di partenza dell'accensione degli inneschi individuato nell'atto di appello (le ore 1.02, che è la base per ritenere che all'1.13, quando telefonava al 113, l'imputato stesse ancora dando fuoco agli inneschi) è, in realtà, puramente ipotetico e non poggia su alcuna evidenza probatoria o prova di carattere logico.

L'argomento del mancato ritrovamento della diavolina incide, pertanto, in modo soltanto molto indiretto sul giudizio di responsabilità, il che ne rivela, pertanto, anche la sua intrinseca debolezza sul piano logico.

1.3. Il ricorso deduce, ancora, che le sentenze di merito non spiegano perché l'imputato all'arrivo dei vigili del fuoco non odorasce in alcun modo di benzina e non avesse alcun segno riconducibile ad eventuale utilizzo di sostanze acceleranti, e lamenta fosse illogica la risposta sul punto della sentenza di primo grado che ha ritenuto che l'imputato possa non essersi sporcato per aver allungato il braccio mentre dava fuoco agli inneschi, e che la sentenza di secondo grado nulla deducendo sul punto abbia fatto propria l'illogicità della sentenza della Corte di assise di Treviso.

L'argomento è infondato.

La sentenza di secondo grado, in realtà, dedica un paragrafo intero alla questione degli abiti indossati dall'imputato la notte dei delitti e - pur premettendo che si tratta di una vicenda che presenta elementi di incongruenza non chiariti - ritiene che anch'essa abbia un contenuto indiziante, perché dagli elementi di prova acquisiti in giudizio risulterebbe un intento fraudolento da parte dell'imputato che cinque giorni dopo i fatti ha consegnato ai Carabinieri degli abiti (una maglia rossa a maniche lunghe e dei pantaloni verdi) che aveva provveduto *medio tempore* a lavare, abiti che, per di più, non erano corrispondenti a quelli che egli indossava la notte dei fatti, secondo il ricordo concorde di Carabinieri, vigili del fuoco, e medici intervenuti (che ricordano una maglia a maniche corte chiara e pantaloni del pigiama) e secondo le stesse dichiarazioni dell'imputato (che ha dichiarato che era vestito con una maglia azzurra e pantaloni del pigiama blu, pag. 56 della sentenza di secondo grado); secondo la sentenza di appello, l'intento fraudolento poteva significare soltanto



volontà dell'imputato di nascondere le tracce dell'utilizzo di sostanze acceleranti sui propri vestiti.

In questa parte la sentenza di secondo grado, peraltro, non è del tutto conforme a quella di primo grado, che a pag. 25 aveva ricordato, invece, che sui vestiti consegnati ai Carabinieri erano stati rinvenuti, nonostante il lavaggio cui erano stati sottoposti, gli stessi composti trovati nei campioni prelevati nel resto della casa. A pag. 63 della sentenza di appello, invece, si conferma che le mutande consegnate dall'imputato erano impregnate di benzina, ma si esclude l'elemento probatorio dalla valutazione per la mancanza di comparazione con un capo della stessa marca.

In realtà, deve ritenersi che l'argomento dell'assenza di odore di benzina (indice di utilizzo di accelerante liquido) o di cherosene (componente della diavolina, e, quindi, indice di accelerante solido) sia infondato, perché la conclusione della sentenza di primo grado - che l'imputato aveva contestato in appello, con argomento poi ulteriormente coltivato nel ricorso - secondo cui non era necessario che l'imputato odorasse di cherosene, perché poteva aver predisposto la diavolina in anticipo prima di rientrare in casa, e, quindi, una volta rientrato in casa, poteva anche essersi lavato le mani, non ha alcunché di manifestamente illogico, ed anzi è coerente con la struttura logica della motivazione della sentenza, che ha ritenuto che nel corso della serata l'imputato avesse avuto tutto il tempo di preparare la scena del crimine e di disseminare nel giardino l'accelerante di tipo solido, in quanto non ostacolato da nessuno (le due donne erano in casa, avevano una mobilità molto ridotta, e, peraltro, dormivano), e avesse avuto, pertanto, anche il tempo di far sparire le tracce della attività preliminare che aveva svolto prima del momento dell'accensione degli inneschi.

Per quanto riguarda, invece, l'odore di benzina, l'argomento del ricorso è infondato, perché il percorso logico della sentenza di primo grado, che esclude che l'imputato dovesse necessariamente presentare tracce del reato particolarmente evidenti per il modo in cui poteva aver acceso gli inneschi tenendosi anche a distanza da essi, è, in definitiva, contestato nel ricorso da una deduzione (quella secondo cui l'imputato non *odorava* di benzina) che non ha sufficiente portata dimostrativa. In mancanza di dati oggettivi desumibili dall'analisi dei vestiti indossati dall'imputato che – come ricordato dalla Corte di assise di appello – non restituisce certezze di alcun tipo –, la deduzione finisce con l'essere fondata su un elemento di prova che dovrebbe essere ricavato non da evidenze di tipo storico o da leggi scientifiche ma dalla mancanza di dichiarazioni sul punto su quella che, in definitiva, sarebbe stata comunque una mera percezione soggettiva delle persone che sono state vicine, o hanno parlato, con l'imputato la notte del delitto.

1.4. Il ricorso deduce anche che i consulenti di parte avevano censurato le conclusioni dei periti sulla presenza di acceleranti nei campioni repertati nell'abitazione dell'imputato, ritenendo erronea la procedura di analisi effettuata per la mancanza di campioni di riferimento e la mancata pulizia del macchinario con cui erano state effettuate le analisi.

L'argomento è infondato.

Le valutazioni dei giudici del merito sulle considerazioni dei consulenti della difesa si rinvengono già nella sentenza di primo grado alle pag. 54 – 56, in cui la motivazione della sentenza riporta in ordine le conclusioni dei periti, le osservazioni dei consulenti tecnici e le controdeduzioni dei periti, per poi effettuare le proprie valutazioni conclusive con un percorso argomentativo che non presenta fratture logiche, che si appoggia sul piano tecnico alle considerazioni dei periti, secondo cui quando il valore di 1-metilnaftalene è superiore al valore di 2-metilnaftalene si è in presenza, secondo la letteratura scientifica, di benzina, e che comunque nel caso in esame erano stati rinvenuti nei campioni repertati anche altri



componenti tipici della benzina, quale il toluene, l'etilbenzene, gli xileni, i C3 benzeni, il che rendeva provato, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza dell'accelerante.

La sentenza di primo grado ha concluso, in ogni caso, che il dato storico del rinvenimento di acceleranti non è comunque necessario per sostenerne l'utilizzo nell'incendio in esame, utilizzo che si ricava anche dalla prova logica costituita dalle modalità con cui si è sviluppato l'incendio già ricordate sopra (il colore delle fiamme; la necessità di utilizzare la schiuma, e non soltanto acqua, per spegnere le fiamme; le temperature raggiunte; la fusione dei metalli; la rottura dei vetri).

Questa stessa conclusione è fatta propria dalla sentenza di secondo grado, che a pag. 59 prende posizione in modo esplicito sulle censure difensive relative al campionamento dei reperti ed alla modalità delle analisi, e conclude nel senso che, a prescindere dall'aspetto strettamente chimico, l'utilizzo della benzina per accelerare lo sviluppo dell'incendio è da ritenere provato in virtù delle caratteristiche dell'incendio stesso, riportando, poi, nel seguito le conformi dichiarazioni rese in giudizio dal perito.

Non ricorre, pertanto, nel caso in esame una omissione di pronuncia sulla deduzione formulata in atto di appello, perché si è in presenza, al contrario, di una conclusione del giudice di appello che ha valutato il materiale probatorio nel suo complesso ed ha ritenuto prive di tenuta logica, ai fini del giudizio di responsabilità, le osservazioni dei consulenti della difesa, che hanno contestato le modalità dell'analisi ma non sono riusciti a contestare che in un incendio, quale quello che ha distrutto la villetta dell'imputato, dovessero essere state necessariamente utilizzate sostanze acceleranti.

1.5. Il ricorso deduce, ancora, che le sentenze di merito hanno affermato con certezza che l'imputato avesse bloccato la porta di uscita della lavanderia per impedire alle due donne di uscire dalla casa, ma non hanno considerato che vi era stata una alterazione dei luoghi tra il 10 giugno, giorno dell'incendio, ed il 22 giugno, giorno dei rilievi dei Carabinieri del R.I.S., e non hanno considerato che lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero aveva riferito che le assi che impedivano l'apertura della porta della lavanderia non presentavano segni di bruciature né erano annerite, come non era annerita la porzione di muro posta a sinistra in uscita, il che significa che la stessa era coperta da qualcosa nel momento dell'incendio; inoltre, sempre su tale punto il ricorso deduce che le sentenze non avrebbero considerato che lo stesso vigile del fuoco impegnato nelle operazioni di spegnimento dell'incendio ha riferito che il getto di acqua usato riusciva a far entrare l'acqua nell'abitazione, talché la potenza del getto doveva essere notevole e poteva, quindi, spostare delle assi appoggiate in verticale sul suolo; il ricorso aggiunge ancora che le sentenze non hanno considerato che lo stesso incendio ha modificato lo stato dei luoghi, perché il cedimento strutturale degli oggetti bruciati dal fuoco ha comportato una modifica della loro posizione precedente.

L'argomento è infondato.

Questo argomento del secondo motivo di ricorso attacca la parte delle sentenze di condanna dedicata all'*alibi* fallito. L'imputato ha, infatti, affermato in giudizio che, quando è partito l'incendio, si trovava a dormire all'interno dell'abitazione nella sua camera al primo piano, e che era stato avvertito di esso da [REDACTED] che gli aveva telefonato, e che era riuscito ad uscire dall'abitazione attraverso la porta della lavanderia, invitando la moglie, e l'amica della moglie, a seguirlo.

Nella ricostruzione delle sentenze di merito si tratta di una versione smentita da quanto emerso in giudizio, perché nell'accertamento di polizia effettuato dai Carabinieri del R.I.S. di Parma dodici giorni dopo i fatti è emerso che l'apertura della porta della lavanderia non



permetteva l'uscita di una persona, perché si riusciva ad aprire di pochi centimetri pacificamente insufficienti a far passare l'ingombro del corpo di una persona.

Come detto, il ricorso deduce che, tra il momento in cui l'imputato era uscito dalla porta della lavanderia ed il momento in cui i Carabinieri del R.I.S. effettuarono il loro accertamento, la scena era stata modificata dallo sviluppo dell'incendio.

Va premesso che i vigili del fuoco hanno fatto fotografie della scena del delitto già la mattina successiva all'incendio; quindi, ciò di cui si discute è soltanto la alterazione della scena che potette verificarsi nelle ore della notte durante tutto il tempo che fu necessario per lo sviluppo, e lo spegnimento, dell'incendio.

Va aggiunto che elementi nel senso della, almeno parziale, sovrapponibilità tra la scena del crimine la notte dei fatti e quella esaminata dai Carabinieri del R.I.S. emergono anche dalle stesse conclusioni di questi ultimi, riportate a pag. 36 della sentenza di primo grado, circa la presenza di muffe e ragnatele su alcune delle assi che ostruivano l'apertura della porta, e circa la mancanza di combustione di alcune assi che erano state trovate aderenti ad altre, in quanto sovrapposte ad esse, e che quindi dovevano trovarsi nella medesima posizione al momento dell'incendio.

In realtà, che la scena sia stata modificata dallo sviluppo dell'incendio è senz'altro possibile - come ha evidenziato il ricorso ponendo l'attenzione su alcuni particolari di essa - perché l'incendio è, per definizione, un evento di natura distruttiva, che ha la caratteristica di alterare lo stato dei luoghi per effetto della combustione di quanto attinto dal fuoco e della distruzione dei materiali che non resistono alle alte temperature che si sviluppano.

Sostenere che la scena sia stata modificata dallo sviluppo dell'incendio non è, però, sufficiente per eliminare dal corredo indiziario a carico dell'imputato la prova costituita dall'impossibilità che lo stesso sia uscito dalla casa dopo l'inizio dell'incendio passando per la porta della lavanderia, perché sul piano strettamente logico assumere che la scena si sia modificata nel corso dell'incendio non rende illogica la conclusione dei giudici del merito che la porta della lavanderia non permettesse comunque l'uscita anche nelle fasi iniziali dell'incendio.

Nelle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, si rinvencono, infatti, diversi elementi che inducono a ritenere non manifestamente illogica la conclusione dei giudici del merito secondo cui l'imputato non può essere passato da quella porta per uscire dalla casa.

A pag. 19 della sentenza di primo grado è riportato, infatti, che i vigili del fuoco, giunti sul posto alle ore 1.19, nell'effettuare la ricognizione dei luoghi per decidere come procedere alle operazioni di spegnimento, avevano già osservato che la porta sul retro, quella della lavanderia, appariva bloccata all'esterno da una serie di pannelli di un armadio messi sia frontalmente che lateralmente.

A pag. 38 la sentenza di primo grado ha evidenziato che il vigile del fuoco lemmola, che si dedicò a spegnere l'incendio proprio nella zona lavanderia, ha ricordato che, al momento del suo arrivo, quella parte si presentava tutta bloccata e piena di materiale, precisando anche nel dettaglio che essa era ostruita da un mobile, una decina di tavole appoggiate in diagonale davanti alla porta, un armadio appoggiato sul lato sinistro, e scaffalature metalliche ed altro materiale presente a terra, ed aggiungendo anche che la situazione era la stessa rappresentata nelle fotografie in atti, che gli venivano mostrate in giudizio, e che erano state scattate la mattina successiva all'evento.

Pertanto, già in uno dei momenti iniziali dell'incendio, quando lo stesso si era sviluppato soltanto da pochi minuti, e non si era ancora verificato il collasso delle strutture, la porta appariva già in quella situazione complessiva in cui i Carabinieri del R.I.S. effettueranno il



loro accertamento dodici giorni dopo.

E che la porta della lavanderia effettivamente non si aprisse già nelle fasi iniziali dell'incendio si ricava, nel percorso logico della sentenza di primo grado, anche dal particolare, ricordato a pag. 67, che fu la stessa [REDACTED] a riferire all'operatrice del 113 nel corso della seconda telefonata, avvenuta all'1.34, che lei e la [REDACTED] avevano provato ad aprire la porta della lavanderia, ma che la porta era ostruita dai mobili, e che, quindi, non riuscivano ad uscire. Si tratta di un particolare che riguarda la fase iniziale dell'incendio, quando non era ancora avvenuto tutto lo sviluppo distruttivo ed erano appena arrivati i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Nel percorso argomentativo del giudizio di responsabilità non è, pertanto, un passaggio logico necessario sostenere che lo stato dei luoghi non era mutato per effetto dell'incendio, perché la circostanza che la porta della lavanderia non permettesse, nel momento in cui si è sviluppato l'incendio, il passaggio di una persona è stato ricavato in modo non manifestamente illogico dalle sentenze di merito da diversi elementi di prova esistenti in atti.

Il ricorso aggiunge anche, su tale punto, che i giudici del merito avrebbero travisato le risposte date dall'imputato alla domanda se, dopo esser uscito, avesse lasciato aperta la porta della lavanderia, perché, al contrario di quanto ha scritto la sentenza di appello, l'imputato non avrebbe mai detto di averla lasciata aperta, ma, alla domanda esplicita del presidente del collegio, ha risposto in modo molto più vago ("non lo so, io sono andato fuori di corsa").

L'argomento è, innanzitutto, irrilevante, perché, per il modo in cui era ostruita dall'esterno la porta della lavanderia, essa non poteva comunque rimanere in posizione aperta nel momento in cui una persona fosse anche riuscita eventualmente a passarvi, perché, una volta passata la persona, essa era destinata a chiudersi nuovamente sotto il peso del materiale che vi era appoggiato contro dall'esterno.

L'argomento è, in ogni caso, anche infondato, perché, in realtà, negli atti vi sono diverse versioni dell'imputato su tale punto ed, in particolare, a sostegno di quella riportata in sentenza di appello, vi è la versione che l'imputato ha dato nell'interrogatorio reso al pubblico ministero il pomeriggio successivo all'incendio - che la sentenza di primo grado riferisce essere stato acquisito in giudizio con il consenso di tutte le parti (pag. 31) - in cui egli dichiara esplicitamente "la porta della lavanderia l'ho lasciata aperta", nonchè quanto riportato a pag. 35 della sentenza di primo grado, in cui riassumendo la dichiarazione resa in dibattimento dall'imputato, si aggiunge che lo stesso, nel momento di uscire, aveva dichiarato di essersi lasciato dietro la porta aperta. In un contesto di questo tipo, una dichiarazione così vaga ("non lo so"), e fondamentalmente elusiva della domanda, quale quella posta a base del motivo di ricorso, non è, pertanto, idonea a far ritenere che siano state travisate le dichiarazioni rese dall'imputato sul punto.

1.6. Il ricorso deduce, inoltre, che i giudici del merito avrebbero travisato anche il contenuto delle telefonate intercorse tra una delle vittime, [REDACTED] e l'operatrice del 113, in quanto hanno sostenuto che da essa si ricavasse la conclusione che l'imputato non era già in casa quando la [REDACTED] ha chiamato il numero per le emergenze; sentita in dibattimento, la operatrice, [REDACTED] ha dichiarato che la [REDACTED] le aveva detto di non aver visto l'imputato all'interno della casa, circostanza che sarebbe, però, smentita dalle telefonate intercorse tra la [REDACTED] ed i vigili del fuoco (telefonate n. [REDACTED] avvenuta alle ore 1.38, e n. [REDACTED] avvenuta all'1.46 tra la [REDACTED] ed i vigili del fuoco), in cui questa spiegava ai vigili che in casa erano in tre in mezzo al fumo e che la donna dopo aver dato la posizione sua e quella della amica aveva riferito che pensava che la terza persona, ovvero



l'imputato, fosse ancora in casa.

L'argomento è infondato.

Nella due telefonate intercorse tra la operatrice [REDACTED] ed i vigili del fuoco non vi è alcun elemento da cui poter ricavare che [REDACTED] avesse riferito all'operatrice del 113 di aver visto l'imputato all'interno dell'abitazione dopo che l'incendio era già divampato.

Nella telefonata n. [REDACTED] l'operatrice dice al vigile del fuoco "abbiamo in linea una signora al [REDACTED] dice che sono tre in mezzo al fuoco", ed, in effetti, in quel momento [REDACTED] è al telefono con l'operatrice del 113, perché risulta che vi sia rimasta tra l'1.34.55 e l'1.39.56, ma in quel momento non è proprio possibile che la [REDACTED] usando l'espressione "tre in mezzo al fuoco", si stesse riferendo alla presenza fisica di [REDACTED] con lei e con la [REDACTED] all'interno della casa, perché a quell'ora pacificamente [REDACTED] era già fuori, atteso che i vigili del fuoco erano arrivati nell'abitazione alle 1.19 ed avevano trovato l'imputato nel giardino. L'espressione usata "tre in mezzo al fuoco" è stata interpretata, pertanto, in modo non manifestamente illogico dai giudici del merito nel senso di un riferimento al numero di persone che abitavano la casa.

Nella telefonata n. [REDACTED] che avviene all'1.46, quando la conversazione tra l'operatrice del 113 e [REDACTED] si era interrotta, perché questa non riusciva più a parlare ("brucio"), l'operatrice riferisce ai vigili del fuoco che la donna le aveva riferito la sua posizione (in bagno) e quella dell'amica (nella lavanderia) e sulla terza persona aveva detto che "pensava fosse ancora in casa".

Una frase quale "pensava fosse ancora in casa" non è una base sufficiente per sostenere la manifesta illogicità della conclusione dei giudici del merito che hanno ritenuto concordemente che dalle telefonate tra la [REDACTED] e l'operatrice del 113 non fosse possibile ricavare la conclusione che la prima avesse visto [REDACTED] all'interno della casa dopo lo scoppio dell'incendio. Essa è, infatti, nella sostanza conforme alla dichiarazione che la teste [REDACTED] ha poi fatto in giudizio rievocando quelle chiamate, in cui ha riferito in modo più netto che la [REDACTED] le avesse detto di non averlo visto. Se [REDACTED] infatti, di [REDACTED] *pensava* fosse ancora in casa significa anche che materialmente *non lovedeva* all'interno della casa.

1.7. Il ricorso deduce ancora che i giudici di appello hanno travisato anche quanto riferito dallo psichiatra [REDACTED] sul c.d. *disturbo dell'accumulo* da cui sarebbe stato affetto l'imputato, che hanno definito come sintomatologia, ma che, in realtà, è una patologia; il ricorso aggiunge che lo psichiatra, sentito in giudizio, aveva esplicitamente escluso che l'imputato potesse aver attuato un meccanismo della sostituzione ed aver superato la propensione all'accumulo, e che la corte di merito ne aveva travisato le risposte.

L'argomento è manifestamente infondato, perché introduce un dato che non ha alcuna incidenza sul giudizio di responsabilità, e che non è, pertanto, in grado di disarticolare con la deduzione proposta (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

La questione del c.d. *disturbo dell'accumulo* quale argomento di prova per escludere la responsabilità dell'imputato, infatti, ha alla base come antecedente logico un presupposto in fatto non dimostrato, ovvero che l'imputato, in quanto affetto da tale disturbo, non avrebbe mai potuto accettare di privarsi degli oggetti che aveva accatastato all'interno e nel giardino dell'abitazione, e non avrebbe mai potuto volontariamente appiccare un fuoco che era destinato a distruggerli, e che li ha, in effetti, in gran parte distrutti.

Questo presupposto in fatto, però, non è dimostrato, perché, in mancanza di una prolungata osservazione medica prima del processo, non è noto né se l'imputato soffrisse realmente di tale disturbo o ne presentasse soltanto alcuni sintomi, né - nell'ipotesi in cui ne



soffrisse effettivamente - l'intensità di tale disturbo in concreto, né quali fossero i meccanismi mentali attraverso cui l'imputato aveva accettato in passato di liberarsi di qualcuno degli oggetti che accumulava, nè se l'impossibilità di disfarsi di essi fosse un limite assoluto della psiche dell'imputato oppure un limite bilanciabile con altri interessi soddisfatti eventualmente dalla condotta di disfaccimento.

Nel caso in esame, infatti, pur a voler concedere che l'imputato potesse avere nella sua psiche un freno inibitorio a distruggere l'abitazione perché con l'incendio si sarebbero distrutti anche gli oggetti accatastati dentro e fuori di essa, pur tuttavia lo stesso aveva anche un interesse concreto, economico ed, al tempo stesso, personale, alla perpetrazione del delitto, che i giudici del merito hanno individuato nell'incasso della polizza assicurativa e nella volontà di liberarsi della moglie, interesse che in modo non manifestamente illogico, in mancanza della dimostrazione del presupposto in fatto sopra indicato, è stato ritenuto in ogni caso prevalente rispetto a quello di continuare a conservare gli oggetti accatastati.

In definitiva, la censura del ricorso sulla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa spende considerazioni sul *disturbo dell'accumulo* riguarda una parte non necessaria del percorso logico del giudizio di responsabilità, la cui eventuale caduta non incide sullo stesso.

1.8. I primi due motivi, dedicati a censurare il giudizio di responsabilità sull'incendio, e solo consequenzialmente sul duplice omicidio e sulla truffa assicurativa, sono, pertanto, in definitiva, infondati.

2. È infondato anche il terzo motivo, che è dedicato specificamente alle contestazioni di omicidio volontario di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED]

Il motivo di ricorso contiene due argomenti.

Con il primo deduce vi sia una contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto che l'evento morte delle due donne sia stato voluto, però poi a pag. 61 ha scritto che l'incendio ha avuto un innaturale sviluppo asimmetrico ed è stato appiccato da qualcuno che ha appositamente evitato le stanze delle due donne, il che sarebbe in contraddizione con la volontà dell'evento-morte che deve sorreggere il reato di omicidio volontario.

Con il secondo deduce che è stato individuato come movente la volontà di frode assicurativa determinata dall'incendio, dai conseguenti danni e dalla morte della moglie, ma, in realtà, la morte della moglie non era coperta dall'assicurazione da responsabilità civile verso terzi del fabbricato perché, agli effetti della responsabilità civile, la moglie non era considerata *terzo*; la stessa uccisione della signora [REDACTED] non era conveniente per l'imputato, perché lo stesso era garante del prestito che aveva ottenuto questa e di cui dovevano essere saldate ancora cinquantacinque rate.

Entrambi gli argomenti sono infondati.

Il primo argomento è infondato, perché la volontà dell'evento-morte delle due donne non è in contraddizione con l'affermazione della sentenza secondo cui non erano stati posizionati inneschi nelle stanze dove dormivano le stesse. Nel ragionamento della sentenza impugnata, infatti, la mancanza di inneschi nelle stanze dove dormivano le due donne dipende non dalla benevolenza dell'imputato nei confronti delle stesse, ma dalla volontà di evitare di tenere comportamenti propedeutici all'incendio proprio nelle uniche due stanze dove l'imputato avrebbe potuto essere scoperto, attesa la limitata capacità di deambulazione delle due donne che ha lasciato a [REDACTED] campo libero per preparare il crimine in tutto lo spazio interno ed esterno dell'abitazione, tranne proprio nelle due camere presidiate dalle vittime. Sul piano strettamente logico, per uccidere le due donne non serviva far bruciare per



prime le stanze in cui esse dormivano, ma era sufficiente bloccare, come in effetti avvenne, tutte le uscite.

D'altronde, il dolo intenzionale dell'evento-morte delle due donne, ed, in particolare, di quello della moglie dell'imputato, emerge con chiarezza nel percorso logico delle sentenze di merito nella parte in cui esse evidenziano che all'esterno dell'abitazione erano state sistemate due bombole di gas, di cui una con il gas aperto nell'immediatezza dell'inizio dell'incendio e l'altra con il *jet fire* puntato proprio contro la finestra della stanza in cui dormiva la moglie dell'imputato.

Il secondo argomento è, invece, infondato, perchè il movente, quale fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità (Sez. 1, n. 12217 del 30/01/2025, Madonia, Rv. 287695 – 01), è stato individuato non nella copertura assicurativa per la morte della moglie, che, agli effetti assicurativi, era neutra, ma nella copertura esistente per l'assicurazione per i danni che avrebbe riportato la casa e per quelli per ciò che in essa era contenuto, che avrebbe garantito all'imputato la disponibilità di una somma liquida consistente (quantificata nelle sentenze di merito in 200.000 per l'immobile ed in 20.000 euro per il contenuto), di cui aveva necessità per il tipo di vita che conduceva e per la tipologia di persone di cui si circondava.

Quanto alla deduzione circa la posizione dell'imputato di garante di un prestito ottenuto da [REDACTED] e di cui restavano ancora cinquantacinque rate da saldare, va osservato che si tratta di una deduzione non idonea ad infirmare il ragionamento dei giudici del merito sul movente economico che ha ispirato il delitto, perché il prestito ricevuto da [REDACTED] era per soli 15.000 euro, peraltro in parte già restituiti. Si tratta di cifre consistentemente inferiori a quelle che l'imputato avrebbe ricevuto dall'assicurazione e che, pur a voler considerare che al momento di perpetrare il delitto l'imputato si fosse ricordato di tale prestito di cui era garante, non rende manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il movente dei delitti fosse di natura economica.

3. È, invece, fondato il quarto motivo, che aggredisce il giudizio di responsabilità sul reato di violazione dei sigilli.

Dalla lettura delle sentenze di merito emerge che nessuno ha visto l'imputato entrare in casa, nel corso delle indagini, mentre vi erano apposti i sigilli. Nella sentenza di primo grado l'affermazione di responsabilità per questo reato deriva essenzialmente da una conversazione intercettata il 26 giugno 2020 sul telefono dell'imputato, in cui lo stesso riferisce ad un suo conoscente di essere entrato nella casa per scattare delle fotografie, aggiungendo che era aperto e che non c'era nessuno.

L'atto di appello aveva censurato il giudizio di responsabilità sostenendo che l'accesso era avvenuto il 15 giugno 2020, su richiesta dei vigili del fuoco, che dovevano prelevare i due cani dell'imputato perché avevano trovato un posto in cui portarli, e che avevano bisogno dell'imputato per poterli prendere senza resistenze.

La sentenza di appello ha risposto a questo motivo di appello, sostenendo che la violazione dei sigilli emerge dalla telefonata intercettata in cui l'imputato riferisce ad un suo conoscente di essere entrato in casa per fare delle fotografie e che tanto basterebbe per integrare il reato in parola.

La motivazione della sentenza di appello su tale punto non è conferente con la deduzione contenuta nel motivo di appello, perché, in presenza di un motivo che deduceva che l'ingresso era stato lecito in quanto avvenuto il 15 giugno su richiesta dei vigili del fuoco, la sentenza impugnata avrebbe dovuto prendere posizione sulla telefonata del 15 giugno, effettivamente intercorsa tra i vigili del fuoco e l'imputato, e spiegare eventualmente perché



l'accesso cui si riferiva l'imputato nella telefonata del 26 giugno fosse diverso da quello avvenuto legittimamente il 15 giugno. La motivazione della sentenza di appello sul punto è, pertanto, soltanto apparente (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 – 01).

La sentenza impugnata, pertanto, su tale punto deve essere annullata. L'annullamento deve avvenire senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in conformità all'indirizzo di Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 – 01, secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, in quanto, in una situazione in cui sul reato di cui all'art. 349 cod. pen., in definitiva, vi è negli atti del giudizio soltanto la confessione stragiudiziale, peraltro molto generica anche nella indicazione delle circostanze di fatto, resa dall'imputato nella telefonata intercettata, non è possibile che, sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, il giudizio di responsabilità si possa ricomporre mediante altre strade.

Va precisato che l'annullamento della sentenza di condanna con riferimento al reato di violazione di sigilli non ha effetti sulla pena, in quanto l'imputato è stato condannato all'ergastolo per il delitto di omicidio aggravato (capo n. 2), che non è toccato dalla statuizione di annullamento.

La decisione non ha effetti neanche sull'isolamento diurno, che nelle sentenze di merito è stato quantificato in anni 1, perché la condanna per il reato di cui all'art. 349 cod. pen. non ha avuto effetti neanche su di esso, atteso che l'isolamento diurno è stato calcolato - stante la condanna per un secondo reato punibile con l'ergastolo (capo n. 3) - a norma dell'art. 72, comma 1, cod. pen., che dispone "al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni". Gli ulteriori reati satellite posti in continuazione e, tra essi, anche la violazione dei sigilli, non hanno, pertanto, avuto alcun effetto neanche nella quantificazione dell'isolamento.

Lo stesso deve diversi anche per le pene accessorie, perché sia la interdizione perpetua dai pubblici uffici che l'interdizione legale sono conseguenza della condanna alla pena dell'ergastolo, che non è toccata dalla decisione di annullamento.

4. Nel giudizio di cassazione è comparsa la parte civile [REDACTED] s.p.a. La parte civile è costituita soltanto sul reato di frode assicurativa, come emerge dall'atto di costituzione in giudizio versato in atti.

Il giudizio di cassazione ha avuto ad oggetto anche tale reato di cui al capo n. 5, perché attinto indirettamente dalle deduzioni contenute nel primo e nel secondo motivo di ricorso, atteso che la caduta della responsabilità dell'imputato per l'incendio avrebbe comportato anche la caduta della responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Su tale punto della decisione, pertanto, l'imputato è soccombente rispetto alla parte civile, ed, in ossequio al principio della soccombenza, deve essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, quantificate, in base alle tariffe forensi, alla nota delle spese che è stata depositata, ed all'impegno spiegato per la difesa, come in dispositivo.

P.Q.M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di violazione di sigilli di cui al capo 4), perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente



giudizio dalla parte civile [REDACTED] s.p.a., che liquida in complessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 05/12/2025

Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO

Il Presidente
GIUSEPPE SANTALUCIA

